

i figli minori e quello, rarissimo, che fra le impiegate coniugate potesse esser ve ne qualcuna il marito della quale fosse invalido e senza l'aiuto di una pensione, di beni di fortuna, o di altro provento fisso qualsiasi.

Poiché attualmente vi sono delle impiegate che si trovano in dette condizioni, è sorto il quesito se debba o no corrisponderci loro la succitata aggiunta di famiglia.

Al quesito potrebbe forse risponderci affermativamente, sia per un principio di equità, sia facendo riferimento al disposto dell'art. 69 del Regolamento Interno che ammette, nei riguardi del personale femminile, la reversibilità della rendita a favore dei figli o del coniuge, sempreché quest'ultimo sia invalido, ovvero non abbia fruito del trattamento di quiescenza come impiegato dell'Istituto o di altro Ente.

Per quanto sopra esposto e in considerazione che l'onere derivante all'Amministrazione da un provvedimento del genere, sarebbe molto esiguo, il Direttore Generale propone all'On. Consiglio di Amministrazione di concedere l'aggiunta di famiglia, nella stessa misura percepita dal personale maschile, alle impiegate vedove con i figli minori che non abbiano fruito di alcuna trattamento di quiescenza ed a quelle il marito delle quali sia invalido e non abbia pen-  
